



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 294 DEL 18/12/2024**

**OGGETTO: CONTROVERSIA SIG. BACCHELLA ADRIANO/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA ED URBANISTICA DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA N.153 DEL 13.09.2024. IMPEGNO DI SPESA PER CONERIMENTO INCARICO LEGALE - CORREZIONE ERRORE MATERIALE**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Visto** il ricorso trasmesso dal Sig. Adriano Bacchella tramite il proprio legale, Avv.to Simone Nocentini del Foro di Firenze, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 15.404 del 15.11.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024 con la quale è stato ingiunto il ripristino di alcuni manufatti realizzati nella proprietà del ricorrente;

**Ritenuto** che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Paolo Bastianini del Foro di Grosseto idoneo soggetto;

**Vista** la comunicazione dell'Avvocato Paolo Bastianini, acquisita al numero di Prot. 15.992 del 25.11.2024, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente nel suddetto giudizio per un importo di € 5.271,80 omnia;

**Ritenuto** di dover procedere in merito, conferendo mandato all'Avv. Paolo Bastianini con studio a Grosseto in Piazza Mensini, 2, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso promosso dal Sig. Adriano Bacchella davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024, sopra richiamata;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.265 del 27.11.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dal Sig. Adriano Bacchella, per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024;

**Richiamata** la precedente Determinazione dell'Area Amministrativa n.265 del 21.11.2024, esecutiva, con la quale si conferiva l'incarico de quo all'Avv.to Paolo Bastianini, registrando apposito impegno di spesa di € 5.271,80 sul Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

**Constatato** che nella medesima Determinazione n.265/2024, per mero errore materiale, nel dispositivo della stessa è presente un refuso riferito al soggetto che ha promosso il ricorso in oggetto e ritenuto opportuno e necessario procedere alla correzione di tale errore materiale;

**Dato atto** che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.283 del 13.12.2024 si è provveduto a correggere alcuni errori materiali di cui al punto precedente, ma per un malfunzionamento della procedura informatica i salvataggi del file non sono andati a buon fine e pertanto è necessario procedere all'annullamento di tale determinazione e procedere alla formulazione di una nuova determinazione;

**Ritenuto** di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.265/2024, conferendo nuovamente mandato all'Avv. Paolo Bastianini con studio a Grosseto in Piazza Mensini, 2, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso promosso dal Sig. Adriano Bacchella davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024;

**Dato atto** che la somma di € 5.271,80 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 (Impegno n.2100/2024);

**Considerato** che l'Avv. Paolo Bastianini presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

**Rilevato** che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

**Richiesto** ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B47EC390D5**;

**Preso atto** della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL\_46815402 del 26.11.2024 con scadenza validità 26.03.2025 – in atti);

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

**Dato atto:**

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della Determinazione dell'Area Amministrativa n.283/2024 sopra specificata e all'annullamento della medesima determinazione;

di conferire, pertanto, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.265/2024, incarico all'**Avv. Paolo Bastianini con sede a Grosseto in Piazza Mensini 2 – Cod. Fisc.BSTPLA59B07F677E e P.IVA 01592240533** per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Civile di Livorno promosso dal Sig. Bacchella Adriano, per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Paolo Bastianini ogni facoltà di legge in proposito;

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 5.271,80** comprensiva di IVA e CPA è già stata impegnata a favore dello **Avv. Paolo Bastianini con sede a Grosseto in Piazza Mensini 2 – Cod. Fisc.BSTPLA59B07F677E e P.IVA 01592240533**, con la Determinazione n.265 del 21.11.2024, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta

giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B47EC390D5 (Impegno n.2100/2024)**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
ROSSI ANTONELLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)